



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale denominata
“AL CENTRO DELLA VITA”

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
(Denominazione e sede)

1. E' costituita Associazione denominata **“Al Centro della Vita”**.
2. L'Associazione ha sede c/o il Centro Polifunzionale in via Povegliano, 45 nella frazione di Camalò, Comune di Povegliano (TV). Il mutamento di sede non comporta modifica allo statuto ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

1. L'Associazione **“Al Centro della Vita”** è disciplinata dal seguente statuto, ed agisce nei limiti della Legge 383/2000, del D.Lgs 460/1997, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Una volta inserita nella relativa anagrafe, l'Associazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "*Organizzazione non lucrativa di utilità sociale*" o l'acronimo "*ONLUS*".
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4
(Modificazione dello statuto)

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei 3/4 degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 5
(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II
FINALITA' DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 6

(Finalità dell'Associazione)

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare l'azione è rivolta alla ricerca di denaro e/o beni materiali per la realizzazione di opere sociali (quali ad esempio scuole, ospedali, chiese, acquedotti) e al reperimento di beni materiali (ad esempio vestiti, materiale didattico, generi alimentari) da inviarsi a singoli, gruppi di persone, famiglie o Associazioni che si trovino in stato di bisogno in Italia o all'estero. Per meglio realizzare tali finalità, l'Associazione organizzerà convegni ed incontri per sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarietà. Non svolge attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 7

(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L'Associazione opera nel territorio Trevigiano con destinazione dei fondi e dei risultati delle attività svolte anche al di fuori di detto ambito.

TITOLO III
GLI ASSOCIATI

ART. 8

(Ammissione)

1. Possono essere associati all'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione stessa e sono mossi da spirito di solidarietà.
2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente. Valgono comunque le considerazioni previste nell'articolo 10 del presente statuto.

ART. 9

(Diritti)

1. Gli aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione.
2. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'Associazione hanno diritto ad essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi della legge e autorizzate preventivamente dal Presidente.
4. I soci di maggiore età hanno diritto di elettorato passivo.
5. I soci hanno diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi. Ciascuno ha diritto ad un voto.
6. Gli associati non hanno diritto a nessun compenso per l'opera prestata, ma solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
E' garantita l'effettività del rapporto associativo tramite una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 10
(Doveri)

1. Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e in forma chiaramente apartitica.

ART. 11
(Recesso ed esclusione)

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. L'aderente all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il socio ha possibilità di appello all'Assemblea e comunque al giudice ordinario.

TITOLO IV
GLI ORGANI

ART. 12
(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Revisore dei Conti. Tutte le cariche sono gratuite e danno diritto solo al rimborso delle spese.

CAPO I
L'ASSEMBLEA

ART. 13
(Composizione)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione; esso è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da altro socio individuato dall'Assemblea stessa.

ART. 14
(Convocazione)

1. L'Assemblea si riunisce su iniziativa del Presidente, del Consiglio o di almeno 1/10 dei soci. L'Assemblea si deve riunire comunque almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo riferito all'anno precedente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno almeno 5 giorni prima.

ART. 15
(Validità dell'Assemblea)

1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più una degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.

2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei aderenti presenti, in proprio o per delega.
3. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

ART. 16
(Votazione)

1. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
2. I voti sono palesi salvo quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).
3. Le delibere di scioglimento sono assunte dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 degli aderenti.

ART. 17
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale (redatto dal segretario oppure da un componente dell'Assemblea) e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.
3. Ogni aderente dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale (e di trarne una copia).

CAPO II
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18
(Composizione)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 o 7 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice-Presidente e il Segretario. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni; il Segretario coadiuva il Presidente, tiene il Libro soci, redige e conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 19
(Il Presidente del Consiglio Direttivo)

1. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio.

ART. 20
(Durata e funzioni)

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere revocato dall'Assemblea, col voto favorevole di 2/3 dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Delle deliberazioni e delle discussioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

CAPO III IL PRESIDENTE

ART. 21 (Elezione)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

ART. 22 (Durata)

1. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea, con la maggioranza dei 2/3, può revocare il Presidente.
3. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 23 (Funzioni)

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione.
2. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea, e cura che tutto sia custodito presso la sede dell'Associazione.

TITOLO V LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 24 (Indicazione delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - contributi e quote associative;
 - donazioni e lasciti;
 - ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000 e del D.Lgs 460/1997.

ART. 25 (I beni)

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.
4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguono scopi analoghi.

5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 26
(Contributi)

1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall'Assemblea.
2. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o dalle giuridiche estranee all'Associazione. La quota o il contributo associativo sono intransmissibili e sono non rivalutabili.

ART. 27
(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate su decisione dell'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario, su decisione dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

ART. 28
(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione per qualche causa, i beni costituenti il patrimonio dell'Associazione, dopo la liquidazione, sono devoluti ad altre Associazioni di Promozione Sociale o ONLUS operanti in identico o analogo settore, o a fini di pubblica utilità.

ART. 29
(Bilanci e conto consuntivo)

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal 1 gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno in corso.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

ART. 30
(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, diviso in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
2. Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

ART. 31
(Controllo sul bilancio)

1. I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo da parte di un Revisore dei Conti eletto ogni 3 anni dall'Assemblea. La carica è incompatibile con quella di

Consigliere. Il Revisore esprime il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti di bilancio.

2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati in bilancio, e sottoposti all'Assemblea.

ART. 32

(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro il mese di ottobre dell'anno precedente.
2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione 15 giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
3. Il conto consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il consuntivo stesso.
4. Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione 15 giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
5. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci vengono trascritti sui verbali. Dai bilanci devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Tutte le scritture contabili vengono conservate presso la sede e sono consultabili da chiunque.

TITOLO VI

LE CONVENZIONI

ART. 33

(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

ART. 34

(Stipulazione delle convenzioni)

1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione.

ART. 35

(Attuazione della convenzione)

1. Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 36

(Dipendenti)

1. L'Associazione può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla Legge 383/2000.
2. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 37

(Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo nei limiti della Legge 383/2000.
2. I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO VIII

LA RESPONSABILITÀ

ART. 38

(Responsabilità dell'Associazione)

1. L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 39

(Assicurazione dell'Associazione)

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

TITOLO IX

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 40

(Altri soggetti)

1. L'Associazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI


ART. 41

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

STATUTO MODIFICATO IN DATA 02 LUGLIO 2010

IL PRESIDENTE
ENRICO BOTTER





AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Reg.to il 07 LUG 2010 al N° 1308 Priv.S.3^a

Esatti € 172,00
PER IL DIRETTORE DELEGATO
Andrea Meneghini

